



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 169 del Registro

OGGETTO: Autorizzazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "La Mandra" di Calimera (LE) allo svolgimento della gara podistica denominata "2ª Maratona della Grecia Salentina" che si terrà domenica 15 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2002 n. 9 art. 2;

VISTO l'Art. 9 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s. m. ed i.;

Vista l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 430 del 18 febbraio 2020 con la quale l'A.S.D. "La Mandra" con sede a Calimera (LE) in Via Firenze n. 35, chiede l'autorizzazione per effettuare una gara podistica denominata "2ª Maratona della Grecia Salentina" programmata per il 15 marzo 2020;

Preso atto che la suddetta gara interesserà i Comuni di Calimera, Martano, Carpignano Salentino, Castrignano de' Greci, Melpignano, Corigliano d'Otranto, Soleto, Sternatia, Zollino e Martignano;

Visti i nulla osta/autorizzazioni degli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso: Comune di Calimera, Comune di Martano, Comune di Carpignano Salentino, Comune di Castrignano de' Greci, Comune di Melpignano, Comune di Corigliano d'Otranto, Comune di Soleto, Comune di Sternatia, Comune di Zollino, Comune di Martignano e Provincia di Lecce;

Vista la convenzione assicurativa di responsabilità della società organizzatrice della manifestazione, nonché il relativo contratto di assicurazione per la R.C. allegata all'istanza di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;



REGIONE PUGLIA

AUTORIZZA

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "La Mandra" con sede in Calimera (LE) ad effettuare la gara podistica denominata "2ª Maratona della Grecia Salentina" programmata per il 15 marzo 2020, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le prescrizioni dettate dagli Enti e Organismi meglio specificati in premessa e che qui si intendono integralmente riportate nonché tutte le vigenti disposizioni in materia, ed in particolare le seguenti prescrizioni:

- per l'intera durata della manifestazione deve essere assicurata una costante assistenza sanitaria con la presenza di almeno un'ambulanza al seguito della gara;
- il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada – segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli mobili – INIZIO GARA – FINE GARA;
- deve essere esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- deve essere assicurata, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali ed agli sbocchi dei passi carrabili;
- deve essere assicurata, in assenza della scorta di polizia, attività di Scorta Tecnica a cura degli organizzatori e con l'osservanza delle forme e modalità previste dal disciplinare delle Scorte Tecniche alle competizioni ciclistiche/podistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002 (G.U. n°29 del 5 febbraio 2003) e s. m. ed i..

Gli organizzatori della manifestazione podistica inoltre devono:

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di presegnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai podisti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- transennare i tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo per una lunghezza proporzionata al numero dei podisti in gara;
- prevedere un'adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di dispositivi protettivi e di contenimento in prossimità dei tratti pericolosi del percorso;



REGIONE PUGLIA

E' fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendi, nonché misure di vigilanza lungo il percorso assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che sia ripristinata puntualmente la situazione precedente.

I Sindaci dei Comuni indicati nella premessa e gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.

E' fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico nell'esclusivo interesse della tutela della pubblica incolumità.

Si precisa che questo Ente è, in ogni caso, sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose.

Data a Bari, addì - 4 MAR. 2020

Michele Emiliano

IL VICE PRESIDENTE

Dott. Antonio **TUNZIANTE**